

lettere dell'8-13 agosto 1997, relativo allo scambio di informazioni già previsto nell'anzidetto processo verbale.

Pertanto, la predetta convenzione, seppur limitata allo scambio di informazioni nella sola materia afferente la cooperazione amministrativa ai fini del monitoraggio fiscale e del riciclaggio e contenimento dell'uso del contante, costituisce anch'essa un ulteriore mezzo a disposizione per la lotta a possibili fenomeni evasivi posti in essere dagli operatori economici dei due paesi attraverso gli scambi commerciali.

Le vigenti convenzioni fiscali stipulate dall'Italia con i vari Stati esteri contengono tutte un apposito articolo che prevede lo scambio di informazioni quale metodo sia per evitare la doppia imposizione sia per controllare i fenomeni di evasione e di elusione d'imposta. Tutti i paesi convenzionati con l'Italia consentono lo scambio di informazioni per applicare sia le norme interne sia quelle previste dagli accordi stessi, ad eccezione della Svizzera, per la quale l'assistenza alla cooperazione è limitata al solo campo di applicazione delle norme pattizie.

Lo strumento offerto dallo scambio di informazioni quale metodo di contrasto sia al verificarsi di una doppia imposizione sia all'occultamento di redditi transnazionali, derivanti cioè da attività svolte in uno Stato da soggetti fiscalmente residenti in un altro Stato, è ampiamente utilizzato dai paesi partner dei trattati e dal nostro stesso paese.

L'esperienza fino ad ora maturata nell'attività di cooperazione amministrativa con i paesi convenzionati consente di affermare che la stessa ha apportato all'Italia ed agli altri Stati interessati, reciprocamente, un contributo rilevante sia all'acquisizione di elementi utili all'accertamento delle imposte nei confronti di soggetti residenti e non residenti, sia all'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di evasione e di elusione.

Il riconoscimento dell'importanza dello strumento in discorso è chiaramente desumibile nel decreto del ministro delle finanze del 3 dicembre 1999, recante

« criteri di riorganizzazione delle direzioni centrali del dipartimento delle entrate e delle direzioni regionali delle entrate », che ha comportato il riassetto delle competenze nell'ambito dello stesso dipartimento delle entrate.

Infatti, con l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è stata istituita una nuova struttura operativa in seno alla direzione centrale per l'accertamento del dipartimento delle entrate, alla quale sono state attribuite specifiche funzioni in materia di « scambio di informazioni e cooperazione internazionale ».

Tale scelta funzionale è peraltro in linea con le indicazioni emerse nelle sedi comunitarie e, più in particolare, nei diversi gruppi di lavoro riguardanti la fiscalità diretta e indiretta, nell'ambito dei quali gli Stati membri sono sempre più frequentemente invitati ad un rafforzamento della cooperazione amministrativa.

Per quanto concerne, infine, la necessità di continuare ad intraprendere dei contatti volti a stipulare accordi con i cosiddetti « paradisi fiscali » al fine di rendere meno appetibili i rapporti con gli stessi, occorre precisare che l'amministrazione finanziaria, in attuazione dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto specifiche norme volte a disincentivare l'utilizzo di società domiciliate in paesi aventi un regime fiscale privilegiato. Infatti, con l'aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter all'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), è stata introdotta, per la prima volta nell'ordinamento tributario italiano, una normativa intesa a colpire le aree di possibile elusione ed evasioni fiscali realizzabili mediante l'utilizzo di società collocate in « paradisi fiscali ».

Tale obiettivo è raggiunto attraverso la prevista indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni effettuate tra imprese residenti e imprese situate in determinati paesi aventi un regime fiscale privilegiato, con esclusione dei paesi appartenenti all'Unione europea.

Sulla base del richiamato articolo 76, comma 7-bis del testo unico delle imposte dirette, il Ministero delle finanze ha individuato, con decreto ministeriale del 24 aprile 1992, gli Stati ed i territori il cui regime fiscale deve ritenersi privilegiato (la cosiddetta *black list*).

Quanto ai soggetti societari interessati, la predetta normativa trova applicazione nei casi seguenti: quando l'impresa italiana controlla direttamente o indirettamente la società residente nel paese con regime fiscale privilegiato; quando l'impresa italiana è controllata, direttamente e indirettamente, da una società residente nel paese con regime fiscale privilegiato; quando l'impresa italiana e la società domiciliata nel paese con regime fiscale privilegiato sono sottoposte, direttamente o indirettamente, al controllo da parte della stessa controllante, sono cioè considerate collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Da ultimo, nel disegno di legge recante misure in materia fiscale (atto Senato n. 4336-B), attualmente all'esame del Parlamento, le predette disposizioni sono state riformulate, ampliando la portata applicativa. In particolare, la predetta legge prevede un'articolata normativa in materia di società estere controllate da società italiane, che consentirà di disporre di un ulteriore mezzo di contrasto dei fenomeni elusivi realizzati mediante l'utilizzo di strutture societarie operanti nei « *tax heavens* ». Più precisamente, obiettivo di tale normativa è quello di rendere imponibile nel paese di residenza, una quota del reddito prodotto da un soggetto — in genere una società — localizzato nel sistema a fiscalità privilegiata e collegato al soggetto residente.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Onorevole sottosegretario, intanto la ringrazio per l'*excursus* ampio e serio con il quale ha inteso affrontare un tema che evidentemente è caro a tutti perché, indipendentemente dalle valutazioni di

verse che si possono fare in ordine ai livelli della pressione fiscale, è pacifico che tutti partiamo dal presupposto che le imposte debbano essere pagate e che dunque i fenomeni di evasione direi « specialistica » come quelli di cui stiamo parlando molto spesso con la collaborazione di enti pubblici, cioè gli Stati stranieri, sono fenomeni di primaria importanza al fine di colpire questo meccanismo perverso attraverso il quale vi sono i soliti furbi che fanno sì che poi i soliti « fessi » debbano pagare anche per coloro che non lo fanno.

Detto questo, mi pare di poter affermare — non è certo una critica — che il rapporto esistente tra Stato e contribuente, quando si mette in atto una politica antielusiva e antievasiva, è una vera e propria fatica di Sisifo perché, nel momento in cui si attuano delle norme, in base al vecchio brocardo secondo cui « fatta la legge, trovato l'inganno » si innescano subito dei meccanismi perversi.

Intendo allora sottolineare, dando atto dell'impegno effettivamente portato avanti dal Governo in questo settore, come alcuni particolari aspetti rischiano invece di non trovare copertura. In questo periodo va di moda, per esempio, la società con sede a Londra. Vi sono delle piazze londinesi, non molto più grandi di piazza Montecitorio, dove probabilmente hanno sede 1.500 o 2.000 società e non parliamo di « paradisi fiscali », ma di uno Stato facente parte dell'Unione europea. Probabilmente sono vittima anche d'una tradizione di pensiero che fin da giovane mi ha abituato a dire « Dio stramaledica gli inglesi » e a non avere una eccessiva simpatia per la perfida Albione. Detto questo, accade di vedere che con operazioni non fittizie si venda merce per 100 milioni, cioè si compia un'operazione effettiva a Londra che però in realtà deve arrivare, per esempio, in Thailandia: la merce viene però venduta a Londra per 10 milioni e poi viene smistata in Thailandia per 100 milioni. Allora in questo caso il problema diventa serio e diverso.

Onorevole sottosegretario, lei ha parlato delle *black list*, che sono certamente

uno strumento necessario e un punto di riferimento, ma accade che di esse si possa essere anche vittima. Infatti, se si commissiona, per esempio, una indagine sui mercati mondiali ad una società statunitense — compiendo, quindi, un'operazione effettiva, ma la società che svolge effettivamente l'indagine e l'attività chiede di essere pagata alle Bahamas, chi commissiona il lavoro rischia di non poter più dedurre il costo effettivamente sostenuto proprio perché si è partiti dal principio giusto che lei ha prima indicato.

Potrei fare esempi di questo genere a iosa per manifestare la sensazione di Alleanza nazionale che questa lotta non solo debba essere continuata, ma costantemente aggiornata. Infatti, qualsivoglia normativa voi attuiate o chiunque attui, indipendentemente dalle caratteristiche del Governo, vi saranno sempre i soliti furbi che cercheranno di aggirarla per addivenire agli stessi risultati. Non vorrei che poi, alla fine, attraverso queste normative che rischiano di essere a volte anche troppo repressive si finisca per far pagare chi veramente compie operazioni serie ma si vede obbligato da soggetti terzi ad effettuare il pagamento nei « paradisi fiscali », cioè che si produca un ulteriore danno per chi, oltre ad aver effettuato l'effettivo esborso per una operazione vera, non può usufruire della deducibilità fiscale.

Detto questo, mentre mi dichiaro soddisfatto per la risposta da lei fornita all'interrogazione, invito il Governo a proseguire sulla strada dell'aggiornamento continuo in rapporto a fattispecie varie che si verificano sotto gli occhi di tutti ogni giorno. Esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i soggetti che da sempre (perché poi sono sempre gli stessi) non intendono pagare le imposte sono già riusciti ad aggirare le normative pur se perfezionate e adeguate alla sostanza del problema che abbiamo affrontato. La ringrazio, onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

### **Svolgimento di interpellanze urgenti** (ore 11,32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

#### **(Occupazione nel settore delle Poste italiane)**

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento dell'interpellanza Manzione n. 2-02780 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 1).

L'onorevole Manzione ha facoltà di illustrarla.

ROBERTO MANZIONE. Signor sottosegretario Lauria, nel corso della recentissima approvazione della legge finanziaria in aula alla Camera il Governo ha accettato un ordine del giorno, n. 9/7328/86, con il quale veniva impegnato a risolvere un problema allora molto attuale. Si trattava dell'imminente scadenza delle concessioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, particolarmente rilevante anche in considerazione del confronto in atto tra il Governo italiano e la Commissione europea in ordine alla procedura di infrazione avviata per violazione degli articoli 82 e 86 del trattato dell'Unione. In questa logica, il Governo veniva impegnato con l'ordine del giorno che è stato accolto — e non come raccomandazione, ma in maniera totale — a muoversi su un doppio versante.

Da un lato, il Governo era chiamato a farsi promotore di accordi fra le Poste italiane Spa e tutti gli operatori privati del settore, che fino al 31 dicembre dello scorso anno avevano la gestione di una parte della corrispondenza; dall'altro lato, qualora si fosse verificata l'impossibilità di invogliare le parti a raggiungere un'intesa, per evitare grossi problemi occupazionali rispetto a coloro che possiamo definire piccoli concessionari, i quali avevano occupato la nicchia di recapito della corrispondenza per lo più della consegna locale, il Governo doveva impegnarsi a

valutare positivamente la possibilità di prevedere una proroga al 31 dicembre 2001 delle concessioni postali in essere.

In parole povere, il Parlamento impegnava il Governo, rispetto ad un problema non chiaro, tant'è vero che è in corso una procedura di infrazione, a farsi carico di risolvere il conflitto tra le parti, oppure a dare luogo ad un'ulteriore proroga di un anno, proprio perché nel frattempo le posizioni, anche in sede di Commissione europea, potessero essere chiarite. Naturalmente, l'interpellante, nonché primo firmatario dell'ordine del giorno, ora chiede conto al Governo di quanto è avvenuto nel frattempo.

**PRESIDENTE.** Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

**MICHELE LAURIA, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole interpellante, in relazione all'atto parlamentare in esame, si rileva che la direttiva menzionata 97/67/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, ha inteso indirizzare il servizio postale, al pari degli altri servizi pubblici nel contesto di liberalizzazione ormai in moto in tutta Europa, con passi concreti anche in Italia, verso un'ulteriore, progressiva e controllata fase di effettivo mercato, in cui le forze di concorrenza e liberalizzazione favorissero il miglioramento della qualità del servizio stesso.

Il recepimento della suddetta direttiva ha rappresentato, fra l'altro, l'occasione per allineare le regole del mercato postale italiano a quelle vigenti negli altri paesi dell'Unione e, in aderenza con l'obiettivo della direttiva stessa, sono stati specificati i contenuti del servizio universale, che deve assicurare le prestazioni da fornire in tutti i punti del territorio nazionale, in quanto, come ovvio, deve essere reso accessibile a tutti con un determinato livello di qualità. Fra l'altro, sapendo che il collega Manzoni è un esperto che segue questi problemi con passione, devo dire che, purtroppo, il 22 dicembre, in rap-

presentanza del Governo italiano, ho assistito ad una battuta d'arresto a livello comunitario, nonostante gli sforzi della Presidenza francese, sostenuti dalla delegazione italiana e da altre delegazioni, perché si potesse pervenire ad un ulteriore passo in avanti per varchi di liberalizzazione.

Nell'occasione del recepimento della direttiva, si ritenne opportuno introdurre nel decreto legislativo, all'articolo 23, comma 3, una disciplina particolare che tenesse conto, nei limiti del possibile, della situazione in cui si trovavano i concessionari privati, anche se siamo tutti consapevoli che si tratta di una situazione venutasi a creare in virtù di un'anomalia, di una caratteristica, di una peculiarità tutta italiana, al fine di procedere con una gradualità che, tenendo conto di tale situazione, consentisse comunque di procedere in tempi adeguati al superamento della stessa.

In questo quadro, pertanto, si è provveduto a prorogare al 31 dicembre 2000 il termine previsto dall'articolo 29 del codice postale e, di conseguenza, dal 1° gennaio 2001 è venuta meno l'eccezione alla riserva di cui all'articolo 4 del menzionato decreto legislativo n. 261 del 1999. È appena il caso di notare che l'ulteriore mantenimento delle concessioni sarebbe in contrasto con la direttiva 97/67/CE in quanto capace di incidere in modo determinante sull'area della riserva preordinata al mantenimento del servizio universale. Ciò pone fine al permanere, per le sole agenzie di recapito, di posizioni di privilegio rispetto ad altri operatori privati. È noto, infatti, che tali agenzie operano esclusivamente in zone profittevoli e cioè nelle aree urbane ad alta redditività senza alcun obbligo di servizio universale.

Quanto alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interpellante in merito agli eventuali impatti occupazionali derivanti dal venire meno delle concessioni in parola, in questi giorni vi sono state sollecitazioni da parte della Confindustria a tutela dei livelli occupazionali, che potrebbero trasformarsi in un parametro negativo. Tali prospettive erano già note da

tempo — precisamente dall'estate del 1997 — alle agenzie di recapito, che potranno continuare ad operare sulla base di una licenza o di un'autorizzazione nei settori non riservati. Inoltre, l'attività ad esse preclusa rappresenta una parte ridotta del loro naturale campo operativo, mentre i settori liberi o liberalizzati nei quali la loro azione può espandersi sono caratterizzati da un notevole incremento. Mi riferisco, ad esempio, alla pubblicità diretta, al corriere espresso, alla logistica di piccoli colli, al commercio elettronico, a scambi di documenti e così via. Da parte sua, la società Poste italiane, anche su *input* del Governo, nell'ambito della possibilità prevista dalla suddetta normativa, ha precisato di aver preso specifici accordi con molte delle imprese interessate che, in una prima fase, consentiranno a circa 1500 unità di continuare a svolgere le attività di recapito.

La medesima società ha inoltre comunicato che sono in corso ulteriori iniziative con altri soggetti che hanno manifestato interesse ad aderire a forme di collaborazione e che, pertanto, entro il corrente mese di gennaio dovrebbero essere conclusi anche gli ultimi accordi. Noi vigileremo su tale aspetto delicato che giustamente interessa l'interpellante. In tal modo, riteniamo che la totalità del personale del settore in esame troverà adeguata sistemazione.

Il Governo seguirà con la massima attenzione tali sviluppi, adoperandosi, per quanto di competenza, ai fini di agevolare la soluzione dei problemi in oggetto, ripetutamente evidenziati in sede parlamentare, non ultimo dall'ordine del giorno al quale ha fatto riferimento l'onorevole Manzione, il quale, ancora una volta, ha testimoniato la sua attenzione nel seguire queste delicate vicende.

Pertanto, con i limiti, le contraddizioni, le luci e le ombre di un settore in trasformazione e che trova anche motivi di contrasto in Europa — per differenti livelli di velocità, dovuti anche a condizioni orografiche e alla storia del servizio postale, nonché per le caratteristiche dei livelli occupazionali interessati — il Go-

verno italiano apprezza l'interpellanza presentata e si ritiene vincolato all'ordine del giorno citato. Sottolinea, inoltre, che in queste ultime settimane è stata svolta un'opera di grande *pressing* sulle Poste Spa, che continueremo ad esercitare in modo che gli aspetti delicati sollevati nell'interpellanza trovino la soluzione più soddisfacente possibile e a tale riguardo, per molti versi, ritengo di poter tranquillizzare l'interpellante.

PRESIDENTE. L'onorevole Manzione ha facoltà di replicare.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Lauria, ma cerco di fare un po' il punto della situazione, perché vorrei comprendere come stanno effettivamente le cose.

Molti gruppi parlamentari hanno ricevuto una serie di telegrammi da parte dei concessionari privati delle agenzie di recapito che in qualche modo lamentavano il mancato impegno o per lo meno il mancato raggiungimento dell'accordo che il Governo si era impegnato a facilitare fra i concessionari privati — si parla delle agenzie di recapito — e le Poste italiane spa.

Non ho motivo di mettere in discussione la parola del sottosegretario Lauria, che ci ha detto che quest'opera di mediazione sta continuando e continuerà per tutto il mese di gennaio. Mi permetto di evidenziare che l'ordine del giorno — che era sottoscritto da quattro capigruppo della maggioranza — prevedeva anche delle tappe cronologiche precise, cioè un impegno del Governo fino al momento ultimo nel quale vi era la possibilità di arrivare ad una definizione bonaria del contenzioso e l'obbligo politico, per così dire, di valutare positivamente la possibilità di intervenire ancora con decreto prorogando la deroga prevista nel decreto in favore dei concessionari privati e delle agenzie di recapito.

Non voglio entrare nel merito specifico della questione, perché sappiamo molto bene entrambi che si tratta di una ma-

teria molto complessa ed opinabile, così come sappiamo che è in corso una procedura di infrazione, vi è una lettera del commissario Monti che contesta certe cose all'Italia e vi è stato un intervento del presidente Tesauro che contesta certe cose al Governo italiano affermando che, nel momento in cui vi è stato il recepimento della direttiva comunitaria n. 97/67, si è arrivati all'assurdo che, anziché andare verso un'apertura del mercato, si è andati verso una sua chiusura (questo lo dice il presidente dell'antitrust Giuseppe Tesauro).

Ribadisco, tuttavia, che voglio dare fiducia al mio Governo e non avrei motivo di non farlo. Comprendo la difficoltà complessiva del terreno sul quale ci si muove.

Sottosegretario Lauria, il Governo ha chiesto una moratoria fino al 31 gennaio; la moratoria viene concessa, ma chiediamo al Governo di approfondire ogni sforzo. Vi era un contenzioso in essere, che è rimasto, qualche piccola posizione è stata definita, mentre altre devono essere definite, ma il Governo ha l'autorevolezza politica e la forza per assumere l'impegno di tentare di costringere — tra virgolette — le parti ad una mediazione che tenga conto di interessi entrambi meritevoli di tutela, nonché la credibilità di tener fede all'impegno di presentare un decreto-legge che ristabilisca, fino a quando la procedura di infrazione non venga chiarita, una possibilità di sopravvivenza sul mercato, che non significa una contrapposizione ideologica rispetto a diverse interpretazioni, ma la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro.

***(Inquadramento in ruolo dei ricercatori dell'università di Roma)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Manzione n. 2-02781 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 2*).

L'onorevole Manzione ha facoltà di illustrarla.

ROBERTO MANZIONE. Sottosegretario Guerzoni, forse è la terza o la quarta

interpellanza che ci vede in contraddittorio su questo argomento, ma probabilmente — forse soltanto perché la legislatura sta per finire — potrebbe essere l'ultima volta, salvo avere l'opportunità — me lo auguro più per lei che per me — di rivederci, magari nelle stesse condizioni, nella XIV legislatura.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Di rivederci comunque!

ROBERTO MANZIONE. Quando dicevo di rivederci in queste condizioni intendevo in quest'aula: lei dai banchi del Governo ed io in rappresentanza di un gruppo politico di maggioranza. Era un augurio che solo per un forma di scaramanzia dissimulava una prognosi favorevole che ci auguriamo, una prognosi favorevole che purtroppo non può essere fatta rispetto all'atteggiamento del Governo in merito alla vicenda dei tecnici laureati.

Signor sottosegretario, lei sa benissimo, proprio perché già in altre occasioni ci siamo occupati di questa vicenda, che il Consiglio di Stato con un parere reso il 22 novembre 2000 si è espresso in termini sostanzialmente negativi circa la possibilità di ricorrere alla procedura di annullamento straordinario da parte del Governo in merito al decreto del rettore dell'università di Roma La Sapienza, professor D'Ascenzo, che prevedeva l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari del personale tecnico laureato medico in servizio nelle strutture della facoltà di medicina alla data del 31 ottobre 1992. Questo perché — fa parte delle motivazioni che sostengono la fondatezza del decreto del professor D'Ascenzo — tale personale poteva essere assimilato ai ricercatori universitari in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 1 a 7, della legge n. 341 del 1990.

In merito a questo decreto c'è stato un contenzioso; il ministro dell'università ha ritenuto che potesse integrarsi nella fattispecie un'ipotesi di applicazione di

quella norma abbastanza desueta, che comunque è prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, che dà luogo ad una procedura di competenza del Consiglio dei ministri per l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato. Ecco perché nella premessa mi riferivo a quest'ultimo.

Il Consiglio di Stato ha reso il parere previsto che, come ho detto, è stato sostanzialmente contrario poiché ha dichiarato che l'interpretazione che operava il decreto del rettore, nel momento in cui provvedeva *tout court* all'inquadramento, non era destituita da fondamento, cioè, non era palesemente illegittima perché si versava in un campo dove vi era stata una sovrapposizione di norme che legittimava anche quel tipo di interpretazione, pur non disconoscendo che le doglianze provenienti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica erano accompagnate da un *fumus* di attendibilità. Tutto sommato non ha emesso un giudizio che può apparire pilatesco, di chi vuole lavarsi le mani; si tratta di un normale caso di disposizione che si sovrappone e che determina una situazione di incertezza che dà luogo ad interpretazioni che per certi versi possono essere ritenute possibili.

Rispetto alla previsione normativa della legge n. 400 del 1988, questo significa che non esistevano atti amministrativi così macroscopicamente illegittimi che potevano dar luogo alla possibilità di avviare la procedura per l'annullamento straordinario. Quindi, se non c'è l'illegittimità manifesta (tant'è vero che il Consiglio di Stato osserva che vi è la possibilità di interpretazioni in un senso o in un altro), a maggior ragione non c'è una tutela dell'unità dell'ordinamento che ha come presupposto, per essere considerata base della procedura di annullamento straordinario, la manifesta illegittimità dell'atto. Di qui non si sfugge. Ecco perché in premessa dicevo che il parere del Consiglio di Stato fa chiarezza su tutta la materia attraverso una lucida e rigorosa ricostruzione logico-sistematica della vi-

cenda normativa; nel rendere il suddetto parere è come se avesse detto al Governo che non è possibile procedere all'annullamento straordinario perché ci si trova in una fattispecie poco chiara e comunque non macroscopicamente illegittima.

A fronte del parere del Consiglio di Stato, confidando l'interpellante — all'epoca del deposito dell'interpellanza — in atteggiamenti consequenziali da parte del Governo, si rivolgeva al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, chiedendo se non fosse il caso di fare in modo che l'interpretazione che nasceva dal decreto del rettore D'Ascenzo fosse estesa alle altre università nelle quali vi fossero tecnici laureati medici nelle stesse condizioni. Ciò al fine di evitare una disparità di trattamento, atteso che molte università, di fronte all'attivazione della procedura di avviamento da parte del Presidente del Consiglio, erano rimaste in attesa di verificare se fosse opportuno o meno procedere all'inquadramento. Comunque, il parere reso dal Consiglio di Stato in maniera chiara ed inequivocabile avrebbe dovuto sgombrare il campo da ogni equivoco.

Per la certezza che mi porto dietro come memoria storica della mia vecchia professione (quella di avvocato), immagino che, nel momento in cui nella giurisprudenza consolidata si rinveniva una massima che fosse in qualche modo perfettamente riprodotte la fattispecie concreta in discussione, avesse un effetto di trascinarsi per costringere il giudice all'assoluzione ed il Consiglio dei ministri a verificare che in quel caso non era applicabile la procedura *ex lege* 400 del 1988; tuttavia, tale certezza si scontra con il mondo della politica; la prognosi favorevole che facevo e che nasceva dalla mia vecchia professione, si scontrava con il mondo della politica, che ha altre regole e in cui non esiste la memoria storica né la compatibilità assoluta o il rispetto — se mi è consentito — delle regole non scritte; dunque, questa storia probabilmente continuerà ancora.

Signor sottosegretario, ho fatto una premessa: attendo la sua risposta e successivamente procederò con la mia replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, ricambio l'auspicio dell'onorevole Manzione, con il quale abbiamo avuto altre occasioni di confronto su tale — non vi è dubbio — aggrovigliata problematica. Con l'interpellanza in esame, l'onorevole Manzione ripropone il tema dell'interpretazione (anche se nell'atto del sindacato ispettivo la disposizione non è espressamente citata) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999, in applicazione del quale il rettore dell'università di Roma La Sapienza ha emanato il provvedimento di inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei tecnici laureati medici di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Al riguardo, non essendo la prima volta che ne discutiamo in quest'aula, rinvio per le questioni di merito alla memoria da me depositata agli atti in occasione della risposta ad analoga interpellanza n. 2-02234 degli onorevoli Manzione e De Murtas, riportata nel resoconto stenografico della seduta del 24 febbraio 2000. Pertanto, rinviando a tale memoria per le questioni di merito, mi sembra opportuno ricordare — come l'onorevole interpellante ha già fatto — che il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, constatata a suo tempo la peculiare rilevanza del contenuto del predetto provvedimento del rettore dell'università di Roma La Sapienza — che dava adito, a nostro avviso, a fattispecie di lesione dell'unità dell'ordinamento —, ha ritenuto necessario investire della problematica il Consiglio dei ministri, attraverso una proposta di annullamento straordinario del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 400 del 1988.

In sostanza, il ministro si è limitato ad assumere un'iniziativa che senza dubbio — ovviamente, onorevole Manzione, a nostro parere — rientra nella generale competenza di coordinamento derivante dalla funzione di indirizzo assegnatagli dalla legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; iniziativa — ribadisco, a nostro parere — quanto mai opportuna, tenuto conto delle diverse determinazioni assunte da altri atenei nell'applicazione della medesima disposizione e tenuto conto anche della pronuncia del TAR della Puglia n. 2759 del 5 luglio 2000, ad avviso del quale — cito testualmente: « Una corretta analisi del combinato disposto degli articoli 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 », porta a concludere che con queste disposizioni « sono state estese le funzioni di docenza riconosciute ai ricercatori universitari, ma non anche lo stato giuridico e la qualifica di questi ultimi ». Dunque — ma d'altronde l'ha riconosciuto lo stesso onorevole Manzione — nell'interpretazione e nell'applicazione di questa normativa sono possibili difformità interpretative. Essa comunque non può comportare l'automatico inquadramento nel ruolo dei ricercatori dei tecnici laureati medici, così come richiamati dal più volte ricordato articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999.

Il Consiglio dei ministri, a seguito della proposta e delle motivazioni addotte dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha deliberato, nella seduta del 18 febbraio 2000, di dare avvio alla procedura di annullamento straordinario, *ex* articolo 2 della ricordata legge n. 400 del 1988, previa — come è stato ricordato — acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo — anche questo elemento è stato illustrato dall'onorevole interpellante — ha recentemente espresso il parere richiesto, parere che a giudizio del Governo non reca comunque indicazioni univocamente conclusive, tant'è che il predetto consesso sottolinea — come recita testualmente il

parere — che si è «in presenza di una norma ermetica (...) che, con i suoi complicati rinvii statici e la sua portata ambigua e lacunosa, ha voluto dire e non dire, dare e non dare, riconoscere e non riconoscere, demandando e rimandando a successivi interventi interpretativi, affidati necessariamente ad altri soggetti istituzionali, amministrativi e giurisdizionali, la scelta di opzioni applicative».

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORENZO ACQUARONE (ore 12,05)**

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Pertanto, la soluzione della problematica è stata rimessa alla determinazione del Consiglio dei ministri, che nella seduta del 28 dicembre 2000 ha formalmente deliberato l'annullamento straordinario del decreto 21 gennaio 2000 del rettore dell'Università degli studi La Sapienza di Roma, concernente l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei tecnici laureati medici di cui all'articolo 6, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Visto che l'onorevole Manzione ha fatto appello alla sua esperienza professionale di avvocato, giova puntualizzare, sotto il profilo istituzionale, che il ricordato parere del Consiglio di Stato verte sulla legittimità del provvedimento adottato dal rettore dell'università di Roma La Sapienza, ma non verte, né poteva farlo, sulla valutazione dell'interesse pubblico all'unità dell'ordinamento da tutelare, che è valutazione di carattere propriamente politico e istituzionale rimessa, come tale e come l'onorevole Manzione ben sa, alla discrezionale determinazione che compete esclusivamente alla responsabilità politica propria dell'esecutivo. D'altronde, il provvedimento formale di annullamento straordinario, che, com'è noto, avrà la forma del decreto del Presidente della Repubblica, è in corso di predisposizione ed esplicherà le motivazioni addotte a sostegno della delibera del Consiglio dei ministri.

La vicenda in questione sta quindi per concludersi, almeno in questa fase, in modo diverso da quello richiesto e auspicato dall'onorevole interpellante, quindi do per scontata la sua insoddisfazione per la risposta da me fornita. Ovviamente, l'adozione del provvedimento di annullamento straordinario potrà dare adito a nuove e successive problematiche, come posto in evidenza anche nel parere del Consiglio di Stato. Al riguardo, in ogni caso, non posso che confermare la posizione assunta con l'iniziativa che ha dato luogo alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2000 di annullamento straordinario del provvedimento del rettore de La Sapienza, deliberazione che ha evidenziato come questa posizione sia condivisa dal Governo nella sua collegialità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Manzione, mi sembra di aver sentito dire che lei si dichiarerà insoddisfatto....

**ROBERTO MANZIONE.** È una prognosi molto facile che ha anticipato il sottosegretario Guerzoni.

**ANTONINO MANGIACAVALLO,** *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Più che una prognosi, è una diagnosi!

**ROBERTO MANZIONE.** Certamente. Sono tuttavia soddisfatto del fatto che, nel frattempo, un valente giurista abbia preso posto sullo scranno più alto di questa Camera e che quindi potrà in qualche modo, pur nell'asetticità dell'esercizio del ruolo, che comprendo benissimo, valutare quanto da qui ad un momento dirò.

**LUCIANO GUERZONI,** *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Potremmo anche rimettere la questione al Presidente!

**ROBERTO MANZIONE.** Tranquillamente: se fosse accettato dal Governo, io

mi rimetterei tranquillamente al Presidente con una clausola compromissoria in bianco.

Tuttavia, ho la necessità di immaginare due percorsi: uno per i tanti giovani che ci seguono, altrimenti la vicenda sembrerebbe astrusa, ed uno più tecnico e formale, perché mi auguro che questi atti finiscano alla Presidenza della Repubblica, in quanto, come diceva lei, sottosegretario Guerzoni, in questa anomalia del procedimento previsto dall'articolo 2 della legge n. 400 del 1988 abbiamo un atto frutto della discrezionalità politica del Consiglio dei ministri, che ha tuttavia la forma esterna del decreto del Presidente della Repubblica. Tale atto presuppone un minimo di controllo, anche se non sappiamo di quale tipo — merito pieno o merito attenuato —, ma lo vedremo in seguito.

Per i tanti giovani che ci seguono, affinché la questione non sembri così distante, vorrei dire che la vicenda è molto semplice. Come accade spesso in tutti gli ospedali italiani, anche al policlinico Umberto I dell'università La Sapienza di Roma vi sono necessità concrete che a volte vengono assicurate da coloro i quali offrono la propria disponibilità. In questo caso la disponibilità è stata offerta, per un lungo periodo, dai tecnici laureati medici i quali, di fatto, hanno sempre svolto una funzione di assistenza. La legge ha poi riconosciuto loro anche una funzione didattica e di docenza. Quindi di fatto erano dei tecnici laureati medici che svolgevano la stessa funzione, avevano la stessa capacità di assistere i pazienti e di guidare il personale non medico nell'attività di assistenza ma avevano anche una funzione didattica, ossia la possibilità di spiegare e di insegnare agli altri ciò che accadeva. Dunque di fatto avevano una funzione identica a quella dei ricercatori universitari, con uno stipendio identico, con una laurea identica. È evidente che il rettore dell'università di Roma, il professor D'Ascenzo, che è una persona equilibrata e sostanzialmente giusta, proprio perché, come diceva il professor Guerzoni a volte la Camera legifera in maniera un po' confusa, ha deciso di applicare for-

malmente la norma riconoscendo automaticamente l'inquadramento di coloro i quali svolgono quella funzione e assicurano quel tipo di assistenza nello stesso ruolo dei ricercatori, senza problemi economici o di altro tipo. E questo con un provvedimento che teneva conto — lo ha detto lei, professor Guerzoni — di un certo ermetismo, di una certa rigidità della norma che non si prestava ad un'interpretazione univoca. Un dato quindi sostanzialmente giusto che non può essere contestato.

Signor sottosegretario, lei mi ha dato molti spunti ed io spero di essere riuscito a chiarire i termini del problema. Di fronte ad un atteggiamento sostanzialmente corretto in base al quale si dice: a te che hai una cosa ed hai i titoli per farlo, riconosco quanto riconosco agli altri. Si tratta dunque di un provvedimento di equiparazione sostanzialmente corretto: mi chiedo se sia giusto che il legislatore, che ha creato le condizioni perché ci sia questo caos, intervenga e dica «no»! Nel momento in cui tu operi perché vi sia una correttezza sostanziale che coincide con quella formale, io annullo il tuo provvedimento! È vero infatti che i tecnici-laureati medici svolgono le stesse funzioni, è vero che fanno l'assistenza, che hanno la docenza, la didattica, è vero che percepiscono lo stesso stipendio, è vero, è vero ...però formalmente manca un passaggio!

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Manca il concorso!

ROBERTO MANZIONE. Il concorso riservato per prendere atto di condizioni che esistono già! Sottosegretario Guerzoni, io non l'ho interrotta e l'ho ascoltata pazientemente.

I grandi a volte amano la forma mentre i piccoli come voi molto spesso amano la sostanza. Io sono rimasto piccolissimo al di là della mole ed amo la sostanza, anche se non sono un sostanzialista perché questa è una cosa diversa. L'ho detto per far comprendere quale sia

l'oggetto della discussione ai tanti che affollano le tribune!

Veniamo ora, signor sottosegretario, alla parte più tecnica. Lei mi ha dato uno spunto è assurdo tener conto di quello che dice il TAR della Puglia e non tener conto di quello che dice il Consiglio di Stato. Con ciò intendo riferirmi ai presupposti per l'attivazione della procedura dell'annullamento straordinario. Se fosse ordinario, in caso di un dubbio interpretativo, si potrebbe procedere all'annullamento, ma l'annullamento straordinario si fa dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. Stop! C'è un presupposto diverso che legittima l'annullamento straordinario ed è quello dell'illegittimità manifesta che dia luogo allo sviamento dell'unità dell'ordinamento. Parlo di un atto così macroscopicamente assurdo, illegittimo, fazioso, parziale, infondato, che produce un effetto di trascinarsi tale sull'ordinamento che può determinare lo sviamento del principio di unità dell'ordinamento.

L'ha detto lei che il Consiglio di Stato ha affermato una cosa diversa! Ha detto che la norma è poco chiara e che la colpa è del legislatore. Sicuramente! Ha detto che tutte e due le interpretazioni erano possibili. Il Consiglio di Stato ha detto sicuramente una cosa diversa da quella che lei vuole far intendere, e cioè che non esiste il presupposto della macroscopica illegittimità.

Ed allora, un'interpretazione di un tipo o di un altro determina una violazione dell'unità dell'ordinamento? Signor sottosegretario, manca il presupposto iniziale! Le università hanno più volte scritto al Ministero e quest'ultimo ha risposto — in questo caso lo ha detto senz'altro — in maniera pilatesca, dicendo che le attività interpretative da esercitarsi sono rimesse a ciascun ateneo nell'ambito dell'autonomia, bla-bla-bla ... Sono lettere vostre! Da una parte, dite che l'interpretazione della norma — che è dubbia perché lo ha affermato il Consiglio di Stato — è rimessa all'autonomia universitaria; ma dall'altra parte, quando questa autonomia viene esercitata, tutto sommato correttamente perché c'è un riconoscimento formale che

tiene conto di una situazione sostanziale, cosa si fa? Si procede all'annullamento straordinario.

Sottosegretario Guerzoni, tutto ciò è inverosimile ed abnorme. Lei ha affermato una cosa simpaticissima, quando ha detto che il ministro ha dato corso — a questo proposito chiedo l'aiuto del Presidente Acquarone — ad una prerogativa prevista dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tra le altre cose — mi rivolgo anche al sottosegretario Mangiacavallo che conosce queste vicende —, all'articolo 6, la legge prevede, oltre ai poteri di controllo del ministro, che le università siano dotate di personalità giuridica e che, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, abbiano autonomia didattica, scientifica, organizzativa e via dicendo; alla fine dell'articolo 6 si legge — ascolti bene, sottosegretario — che le università « sono disciplinate esclusivamente » — proprio in virtù dell'autonomia e del richiamo dell'articolo 33 — « da norme legislative che vi operino espresso riferimento ». Non vi è, dunque, la possibilità di applicare leggi di carattere generale alle università che hanno un rango diverso. Se il legislatore vuole che quella norma operi anche rispetto all'autonomia dell'università sancita dall'articolo 33 della Costituzione, lo deve dire esplicitamente perché si tratta di un ambito di poteri intermedi che non hanno valenza tale da poter configurare un conflitto di attribuzione, ma che sono costituzionalmente riconosciuti. La legge del 1989 attua questo esplicito riconoscimento — oltre a riconoscere i poteri ispettivi del ministro, sottosegretario Guerzoni — e introduce una riserva espressa di legge: non è possibile applicare all'università nessuna legge che non faccia ad essa espresso riferimento. Da alunno indisciplinato, vorrei un cenno dal Presidente Acquarone, perché se dico una sciocchezza, mi possa correggere.

**PRESIDENTE.** Purtroppo, onorevole Manzione, non posso entrare nel merito. La seguo con molto interesse, ma con

altrettanto interesse, ahimè, seguo il regolamento e, quindi, la pregherei di concludere.

ROBERTO MANZIONE. Mi avvio a concludere.

Il problema, a parte la valutazione di opportunità politica, è che il Consiglio dei ministri intende applicare la legge 23 agosto 1988, n. 400. La riserva di legge prevista in una legge del 1989 crea una barriera assolutamente invalicabile, che rende inapplicabile la procedura dell'annullamento straordinario prevista dalla legge del 1988. Ma quale discrezionalità politica, sottosegretario Guerzoni? Se non vogliamo rispettare il Consiglio di Stato, cerchiamo di rispettare, noi per primi, le leggi che approviamo e le riserve che sanciamo a tutela di un'autonomia che a parole riconosciamo, che quando ci fa comodo esterniamo e che, invece, quando non ci conviene più, contestiamo!

Mi auguro — e concludo, Presidente Acquarone — che nel momento in cui il Presidente della Repubblica avrà tutto il carteggio di questa contorta, intricata e discutibilissima vicenda valuti attentamente se vi siano i presupposti — altro che discrezionalità politica! — essenziali per l'applicabilità di una procedura che nasce prima che una legge approvata da questo Parlamento preveda una riserva espressa. Secondo me, questi estremi non vi sono e, in questo caso, confidiamo veramente soltanto nell'illuminato, capace e onesto impegno del Presidente della Repubblica, anche se sappiamo che il decreto presidenziale, nel caso di specie, è uno strumento tecnico che presuppone una valutazione di merito esterno e non di merito pieno; ci darà, comunque, una valutazione di quello che, me lo consenta, ritengo un abuso.

***(Dismissione patrimonio immobiliare  
INPDAI)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Mario Pepe n. 2-02770 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3*).

L'onorevole Mario Pepe ha facoltà di illustrarla.

MARIO PEPE. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

PAOLO GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, l'INPDAI sta provvedendo alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità con la legge n. 104 del 1996 e con la successiva legge n. 662 del 1996.

La valutazione degli immobili spetta agli organi tecnici dell'istituto e viene validata, oltre che dall'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, da una commissione di esperti e dalla commissione di congruità dell'istituto (pertanto non solo dall'UTE). L'intervento dell'ufficio tecnico erariale si è verificato in un solo caso, per un immobile ubicato a Roma, in via dei Traversari.

La stima effettuata dall'ufficio tecnico non è stata ritenuta dall'INPDAI coerente con i prezzi di mercato, bensì fortemente penalizzante in quanto inferiore del 30 per cento rispetto alla stima effettuata dall'ente che, pertanto, ha ritenuto di dover tutelare i propri diritti presentando un ricorso, tuttora pendente presso il TAR di Roma. Sarà pertanto, onorevole Mario Pepe, il giudice naturale a giudicare l'esattezza della quantificazione fatta dall'UTE, nonché la correttezza del procedimento a conclusione del quale è stato determinato il prezzo.

Infine, per quanto riguarda l'avanzamento del programma di dismissione, sono state già effettuate le stime tecniche di oltre il 25 per cento dell'intero patrimonio immobiliare. Sono state inviate agli inquilini degli immobili suddetti le proposte di acquisto, con l'indicazione del prezzo di vendita e delle condizioni: al momento, tranne il caso precedentemente ricordato, non vi è stata alcuna contestazione.

Sono state sottoscritte, inoltre, le convenzioni con le banche per l'erogazione dei mutui agevolati e si è già provveduto alla vendita di immobili per un valore di 30 miliardi.

PRESIDENTE. L'onorevole Mario Pepe ha facoltà di replicare.

MARIO PEPE. Signor Presidente, signor sottosegretario, la ringrazio per la risposta ma la trovo notarile, molto cauta e talvolta indeterminata.

Avevo posto alla sua attenzione alcuni quesiti fondamentali concernenti lo stato delle dimissioni (al quale mi pare che lei abbia accennato), gli organi della valutazione, i contenziosi in atto ed una valutazione *intra moenia* dell'operato di coloro i quali sono impegnati in questo processo di dismissione. Non mi riferisco ad un'attività di censura, ma ad una corretta gestione democratica del patrimonio, che deve essere dismesso nel rispetto delle leggi e degli utenti, nel quadro delle garanzie che devono valere per tutti i cittadini.

Ritengo vi sia una contraddizione, che dobbiamo correggere, integrare o migliorare, tra gli organi di valutazione dell'ente — al di là della conferma e della validazione da parte dell'osservatorio (tutto avviene all'interno di una struttura, l'INPDAl) — e l'organo statale esterno, l'UTE, che concorre in parte alla valutazione degli immobili da dismettere.

Si verifica quindi in concreto, *in re ipsa*, questa contraddizione tra la valutazione di un organo e la valutazione di un organo dello Stato. Su questa materia bisogna assumere una decisione e fare una valutazione a livello di Governo e quindi di Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto riguarda le considerazioni che lei ha fatto, io le accolgo; valuterò — e la prego di fare altrettanto, signor sottosegretario — dalle dichiarazioni che verranno fatte come avverrà questo processo di dismissione in modo che potremo non criminalizzare, ma ottenere risorse per l'ente e quindi per lo Stato nel

rispetto delle garanzie, evitando quelle contraddizioni nelle valutazioni degli immobili, che pure ogni giorno registriamo.

Signor sottosegretario, vorrei quindi acquisire la risposta che lei ha dato come un primo inizio di una valutazione progressiva che dovremmo fare; per cui mi dichiaro parzialmente soddisfatto, anche se è mio dovere ringraziarla per le informazioni fornite in quest'aula.

### *(Gestione del Banco di Sardegna)*

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Pisanu n. 2-02787 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 4*).

L'onorevole Pisanu ha facoltà di illustrarla.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, rinuncio ad illustrarla e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica ha facoltà di rispondere.

BRUNO SOLAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, colleghi deputati, con riferimento all'interpellanza in oggetto si forniscono elementi per le risposte ai quesiti posti, seguendo l'ordine contenuto nell'interpellanza e tenendo presente che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è direttamente in possesso delle informazioni relative alla Fondazione Banco di Sardegna, ente vigilato, mentre le informazioni relative al Banco di Sardegna devono essere acquisite attraverso la Banca d'Italia che esercita la relativa vigilanza.

In primo luogo, al fine di dare esecuzione alle disposizioni della Banca d'Italia, la Fondazione e il Banco di Sardegna hanno avviato il processo di dismissione e di rafforzamento patrimoniale del Banco, che ha avuto esito nell'operazione recen-

temente autorizzata che prevede la cessione del controllo del Banco alla Banca popolare dell'Emilia-Romagna.

Non vi è alcun conflitto d'interesse, perché io non c'entro con questa banca; sono solo emiliano...

In secondo luogo, nel processo di dismissione la Fondazione si è avvalsa dell'assistenza di un *advisor* finanziario (Schroders) che ha contattato una serie di banche e gruppi bancari di elevato *standing*, la cui presenza nel capitale del Banco potesse, nell'intendimento della Fondazione, contribuire al rafforzamento patrimoniale e allo sviluppo del Banco, salvaguardandone la soggettività ed il radicamento territoriale a supporto dello sviluppo economico della Sardegna. Sono state selezionate in particolare le banche e i gruppi che precedevano significativamente il Banco nelle classifiche per *mix* di solidità, redditività e produttività. Secondo tali criteri sono state contattate 15 banche o gruppi: Unicredito, MPS, Sanpaolo IMI, Banca Intesa, Banca di Roma, Cardine Banca, DB, Banca Lombarda, BP Verona, BP Milano, BP Emilia, BP Bergamo, BP Antonveneta, Cassa Firenze e BP Lodi. Di queste 15 solo sei hanno manifestato interesse all'operazione. Solo quattro hanno quindi sottoposto un'offerta preliminare di acquisto e solo una, la Banca Popolare dell'Emilia, ha risposto alla successiva richiesta di formulare un'offerta di acquisto vincolante, sottoposta peraltro all'autorizzazione della Banca d'Italia.

In terzo luogo, il ministro del Tesoro non poteva adottare nessun provvedimento nei confronti del Banco di Sardegna in quanto la vigilanza compete esclusivamente alla Banca d'Italia. Il ministro del Tesoro, nell'ambito delle sue competenze, ha invece costantemente sollecitato la Fondazione ad avviare e concludere il processo di dismissione per assicurare il risanamento del Banco e in tal modo salvaguardare il patrimonio della Fondazione. In quarto luogo, la fondazione ha sottoposto al Ministero del tesoro il nuovo statuto, redatto secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo n. 153/1999, di riforma delle fondazioni bancarie. Il Mini-

stero del tesoro ha formulato una serie di osservazioni, a seguito delle quali la fondazione ha sottoposto un nuovo testo statutario modificato. Lo statuto, ora in linea con le previsioni normative, non è stato ancora approvato in quanto occorre acquisire il parere della Regione Sardegna, secondo quanto dispone lo statuto attualmente in vigore.

Nessun potere compete al Ministero del tesoro in relazione allo statuto del Banco.

In quinto luogo, a seguito dell'ispezione compiuta, la Banca d'Italia potrà proporre al Ministero del tesoro l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli esponenti aziendali del Banco; nessuna proposta in tal senso è finora pervenuta al Tesoro. Anche lo scioglimento degli organi del Banco è subordinato ad una proposta da parte della Banca d'Italia.

Non appaiono sussistere invece i presupposti di legge per l'applicazione di provvedimenti coattivi nei confronti della fondazione.

In sesto luogo, le valutazioni sulla condotta degli amministratori del Banco competono alla Banca d'Italia. Il Tesoro potrà intervenire solo se verrà formulata da parte della Banca d'Italia una proposta di applicazione di provvedimenti sanzionatori. Il Governo non ha poteri in merito alla permanenza in carica degli amministratori del Banco.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pisanu ha facoltà di replicare.

**BEPPE PISANU.** Signor Presidente, apprezzo la puntuale precisazione del sottosegretario Solaroli in ordine alle diverse competenze che in materia vanno riconosciute al Tesoro e alla Banca d'Italia, ma, detto questo, la risposta non mi soddisfa per niente perché, pur nella sua formale correttezza, lascia del tutto inesausta la questione centrale che è posta dalla nostra interpellanza. Proprio per questo mi propongo di presentare una mozione vertente sulla stessa materia trattata dall'interpellanza in oggetto, al fine di giungere

ad un voto su questa delicatissima vicenda, voto che a questo punto reputo indispensabile. Dico ciò a nome mio e degli altri colleghi presidenti dei gruppi della Casa delle libertà che con me hanno sottoscritto l'interpellanza.

Si tratta di una vicenda nota né io la ritratterò. Mi limito soltanto a dire che già dal 1994 atti ispettivi successivi della Banca d'Italia avevano segnalato il progressivo indebolimento del Banco di Sardegna che per certi aspetti, già dieci o quindici anni fa, si poteva considerare vittima della sua stessa crescita nel senso che il Banco aveva ormai acquisito una dimensione che lo rendeva troppo piccolo per essere una banca di interesse nazionale in grado di affrontare i tempi e le situazioni di mercato che già si preannunziavano, e troppo grande per essere considerato soltanto una banca regionale, e per questo era stato auspicato un diverso assetto del Banco con l'ingresso nella sua compagine azionaria di un partner di *standing* adeguato, come giustamente ha ricordato il sottosegretario.

L'amministrazione precedente all'attuale, la fondazione e la Spa, aveva individuato tale partner in un'importante banca di livello internazionale, ma, al momento della conclusione formale delle intese, i rapporti tra amministratori della fondazione e amministratori della Spa, che erano già tesi, si trasformarono — credo di non usare termini esagerati — in una vera e propria sgradevole faida, a tal punto che tutto si risolse con le dimissioni del presidente e successivamente del consiglio di amministrazione della Spa, sconfessati pubblicamente dalla fondazione per il modo con il quale avevano gestito le intese con l'importante partner internazionale cui ho accennato.

Dopo tali dimissioni, e quelle successive, automatiche direi, della stessa fondazione, si mise in piedi una sconcertante e spregiudicata operazione politica, in virtù della quale i vertici delle due istituzioni furono rinnovati con uomini esclusivamente provenienti dall'area del centrosinistra: una lottizzazione feroce, che non aveva precedenti nella storia del

banco. Rispetto a questa nuova amministrazione, come attestano ispezioni successive della Banca d'Italia (collegate ai buchi nell'oculatezza della gestione di questa dissennata amministrazione), si denotava un allarmante peggioramento della situazione del banco, tanto da indurre la stessa istituzione centrale a ritenere indifferibile la cessione del controllo del Banco di Sardegna ad un organismo bancario di *standing* adeguato, riservandosi la banca di adottare ogni misura prevista dall'ordinamento a tutela della sana e prudente gestione del credito prescritta dalla legge.

Il partner di *standing* adeguato è stato trovato dagli attuali amministratori, che avevano bloccato la precedente e più qualificata operazione, nella Banca popolare dell'Emilia: una banca, benché ben più sana, grazie a Dio, *grosso modo* della stessa dimensione del Banco di Sardegna. Questo partner è stato trovato dagli attuali amministratori, con una condotta nella gestione dell'iniziativa, che i vertici della regione sarda hanno definito sconcertante: la regione, che esprime il presidente della fondazione ed altri tre consiglieri, è stata tenuta completamente all'oscuro ed ha saputo del compimento dell'operazione soltanto attraverso la stampa locale.

Tale comportamento ha suscitato reazioni pesantissime, da parte non solo dei vertici regionali ma anche degli stessi sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali: si è trattato di un vero e proprio trauma per il mondo dell'imprenditoria, del lavoro e del risparmio in Sardegna, giacché nella mia isola il banco rappresenta, da molti decenni, il punto centrale di riferimento della politica regionale per il credito, il referente più importante dei risparmiatori sardi. D'improvviso avviene questo sconvolgimento che mette il Banco di Sardegna nelle mani di una rispettabilissima banca locale, che vanta un encomiabile primato nell'economia della mattonella, caratteristica sicuramente pregevole, ma che poco ha a che fare con la tradizione, l'attualità e le prospettive economiche e sociali della Sardegna. È un

dato sconvolgente, un comportamento in netto contrasto con le parole che lei ha pronunciato poco fa, quando ha detto che l'interesse generale era trovare un assetto che rispettasse soggettività, radicamento territoriale del Banco di Sardegna a sostegno dell'economia sarda.

Devo dire che questa condotta degli amministratori ha determinato una rottura irreparabile tra i vertici della regione sarda e gli attuali amministratori della fondazione Banco di Sardegna e della società per azioni, con una conseguenza terribile: a questo punto, la regione sarda è indotta a ripensare radicalmente la sua politica per il credito considerando il Banco di Sardegna non più come il centro delle sue attenzioni, ma come uno dei tanti meno graditi interlocutori, fino a quando rimarranno gli attuali amministratori. Ciò può avere ripercussioni pesantissime sulla situazione del banco di Sardegna e basta poco per farlo precipitare nel dramma se sono vere le descrizioni della situazione ad opera della Banca d'Italia e non credo vi sia motivo di dubitarne. Aggiungo di più: un ulteriore aggravamento della situazione del Banco non potrà non avere ripercussioni pesantissime e, forse, insostenibili sulla stessa nuova proprietà, sulla Banca popolare dell'Emilia-Romagna che ha acquisito il 51 per cento del Banco di Sardegna, che forse ha fatto il passo più lungo della gamba e che, comunque, lo ripeto, temo non sarebbe in grado di fronteggiare conseguenze di un urto prolungato fra Banco di Sardegna e vertici della regione.

Allora, sottosegretario Solaroli, mantenuto fermo il rispetto per le diverse responsabilità, non può non intervenire qui una comune preoccupazione politica che si riconduce tutta, purtroppo, all'inadeguatezza — perché non voglio dire altro — dei vertici che ora dirigono la fondazione Banco di Sardegna e la società per azioni. Questi ultimi stanno riuscendo nel duplice intento o, meglio, nella duplice impresa (« intento » non può essere, altrimenti sarebbero soggetti da codice penale e mi guardo bene dal pensare cose di questo genere) di aggravare la situazione

del Banco di Sardegna e di farla precipitare, in maniera forse irreparabile, sulle spalle della nuova proprietà di una banca sicuramente sana, quale la Banca popolare dell'Emilia-Romagna.

Sottosegretario Solaroli, anche a lume di buon senso, oltre che alla luce della sua personale competenza di uomo di Governo, lei converrà che di fronte a un rischio come questo nessuno si può rifugiare dietro una benché corretta distinzione di ruoli e di responsabilità.

Occorre che qualcosa intervenga perché al più presto si riallacci il dialogo pericolosamente interrotto tra la regione sarda e il Banco di Sardegna. Questo tentativo non può essere neppure remotamente ipotizzato fino a quando rimarranno in carica i responsabili del drammatico avvitamento della situazione.

Ecco perché, pur riconoscendo — lo ripeto — la correttezza formale dei richiami alla distinzione delle responsabilità, trasformerò immediatamente questa interpellanza, firmata dai capigruppo della Casa delle libertà, in una mozione che impegni il Governo a sollecitare, nelle forme che riterrà più appropriate, le immediate dimissioni degli attuali amministratori della fondazione e della società per azioni, rese necessarie dalla loro improvvida condotta e, in particolare, dalla irrimediabile rottura dei rapporti con la regione sarda, partner strategico e di vitale importanza per il futuro del Banco di Sardegna.

#### ***(Definizione dei canoni di locazione)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Ciani n. 2-02777 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 5*).

L'onorevole Ciani ha facoltà di illustrarla.

FABIO CIANI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.